

Regolamento comunale per la partecipazione dei cittadini

Comune di [inserire nome Comune]

Titolo 1 - Finalità, riferimenti normativi, forme e regolamenti di partecipazione	2
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Riferimenti normativi	2
Articolo 3 - Forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale e regolamenti di partecipazione.	3
Titolo 2 - Ambiti e soggetti promotori	4
Articolo 4 - Ambiti di consultazione e partecipazione	4
Articolo 5 - Percorsi partecipativi promossi dall'amministrazione comunale	4
Articolo 6 - Percorsi partecipativi promossi dai cittadini	5
Titolo 3 - Progetto, strumenti, esito e comunicazione della partecipazione	5
Articolo 7 - Progetto di partecipazione	5
Articolo 8 - Strumenti per promuovere la partecipazione	6
Articolo 9 - Sviluppo e esito del processo partecipativo	6
Articolo 10 - Informazione e comunicazione	7
Titolo 4 - Bilancio partecipativo	7
Articolo 11 - Finalità e oggetto	7
Articolo 12 - Ambito di applicazione	7
Articolo 13 - Criteri per la partecipazione	7
Articolo 14 - Modalità di realizzazione e risorse strumentali	7
Articolo 15 - Tempi e fasi del processo	8
Articolo 16 - Fase dell'attuazione delle proposte	8
Articolo 17 - Informazione e divulgazione	8
Titolo 5 - Carattere sperimentale del Regolamento di partecipazione	9
Articolo 18 - Processo sperimentale	9

Titolo 1 - Finalità, riferimenti normativi, forme e regolamenti di partecipazione

Articolo 1 - Finalità

Il Comune di [inserire nome Comune] ritiene che *“La democrazia rappresentativa è un ideale fondativo degli Stati moderni ed è riconosciuta come una condizione essenziale per affermare il diritto di partecipazione dei cittadini dal Trattato dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Costituzione italiana e dallo Statuto regionale. Lo sviluppo della democrazia partecipativa è coerente con gli ideali fondativi della Repubblica, promuove una maggiore ed effettiva inclusione dei cittadini e delle loro organizzazioni nei processi decisionali di competenza delle istituzioni elettive, rafforza la democrazia”* (Legge Regionale 3/2010, Articolo 1).

Pertanto, con il presente Regolamento, il Comune promuove lo sviluppo della democrazia partecipativa incentivando il coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni che investono la comunità.

Il presente Regolamento risponde alle seguenti finalità:

- a. incrementare la **qualità democratica** delle scelte del Consiglio comunale e della Giunta;
- b. promuovere **coesione sociale** facilitando l'individuazione di obiettivi e di mezzi condivisi, e governando la conflittualità;
- c. valorizzare **saperi locali e competenze** presenti nella comunità, l'impegno verso la comunità locale;
- d. alimentare la **fiducia collettiva** anche attraverso il confronto critico costruttivo;
- e. attuare il principio costituzionale della **sussidiarietà** che afferma l'importanza dell'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
- f. rafforzare l'**impegno civico e la costruzione di alleanze con le istituzioni** nel prendersi cura dei beni comuni per il territorio, l'ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l'istruzione, la cultura, i servizi e le strutture pubbliche;
- g. favorire **informazione e comunicazione trasparenti** per diffondere cittadinanza attiva.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

Il presente Regolamento fa riferimento:

- a. all'articolo 118 della Costituzione della Repubblica (*“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*);
- b. alla Legge Regionale 3/2010 (*“Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”*);
- all'articolo 28 dello Statuto Comunale (*“Partecipazione popolare”*) - per Vigolzone;
- all'articolo 31 dello Statuto Comunale (*“Istituti di partecipazione”*) - per Ponte dell'Olio

Articolo 3 - Forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale e regolamenti di partecipazione.

1. Il presente Regolamento costituisce, insieme alle altre forme di partecipazione previste dallo Statuto Comunale o da specifici Regolamenti comunali, il sistema delle forme di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune di [inserire nome Comune].

Ponte dell'Olio	Vigolzone
<p>Statuto Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consigli di frazione (art. 32 dello Statuto Comunale) - Istanze (art. 33 dello Statuto Comunale) - Petizioni (art. 34 dello Statuto Comunale) - Proposte (art. 35 dello Statuto Comunale) - Referendum (art. 36 dello Statuto Comunale) - Consulta per i minori <p>Regolamenti di partecipazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad associazione e organismi del sociale e del volontariato. - Regolamento per la costituzione e il funzionamento delle commissioni extraconsiliari. - Regolamento per la concessione in uso dei locali presso il Centro culturale "Sara Passerini". - Regolamento palco comunale. - Regolamento uso attrezzature. - Regolamento per la concessione di spazi e aree pubbliche. 	<p>Statuto Comunale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consiglio comunale dei ragazzi (art. 5 dello Statuto). - Registro delle associazioni (art. 29, 30, 31 dello Statuto Comunale). - Promozione del volontariato (art. 32 dello Statuto Comunale). - Consultazione (art. 33 dello Statuto Comunale). - Petizioni (art. 34 dello Statuto Comunale). - Proposte (art. 35 dello Statuto Comunale). - Referendum (art. 36 dello Statuto Comunale). - Accesso agli atti ((art. 37 dello Statuto Comunale). - Diritto di informazione (art. 38 dello Statuto Comunale). - Istanze ((art. 39 dello Statuto Comunale). <p>Regolamenti di partecipazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regolamento del Pedibus. - ...

Titolo 2 - Ambiti e soggetti promotori

Articolo 4 - Ambiti di consultazione e partecipazione

1. Il processo partecipativo può essere attivato esclusivamente nell'ambito di materie di interesse diffuso per la collettività di competenza del Consiglio Comunale.
2. Non possono essere oggetto di processo partecipativo: Statuto comunale; Regolamento del Consiglio comunale; piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; tributi comunali; tariffe dei servizi pubblici; attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
3. La proposta di avvio di un processo partecipativo deve definire in maniera chiara e precisa l'oggetto che deve consistere in progetti, atti regolamentari o procedure amministrative

- future, nella loro interezza o riferite ad una loro parte, sulle quali il Comune non abbia ancora assunto un atto definitivo.
4. Nel definire l'oggetto devono essere rispettati i limiti imposti dall'ordinamento giuridico e devono essere esplicitati le eventuali maggiori spese ovvero minori entrate derivanti dalla proposta, specificando le modalità di copertura di tali oneri.
 5. In ogni caso il processo partecipativo non può incidere sui tempi prestabiliti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

Articolo 5 - Percorsi partecipativi promossi dall'amministrazione comunale

1. L'iniziativa su un percorso partecipativo può essere assunta dal Consiglio Comunale su proposta di almeno un terzo dei consiglieri.
2. In tal caso il Consiglio comunale attiva contestualmente il percorso partecipativo, sospende gli atti e/o i procedimenti che anticipino o pregiudichino l'esito del processo partecipativo, e incarica la Giunta di:
 - a. definire le regole interne di funzionamento del percorso partecipativo;
 - b. designare il dirigente/funziario cui affidare la responsabilità tecnica del percorso partecipativo e affida il compito di individuare i componenti del gruppo di lavoro (tavolo di negoziazione) che avrà il compito di redigere entro 60 giorni il progetto di partecipazione (cfr. art. 8);
 - c. stabilire gli strumenti di comunicazione e informazione per accompagnare il percorso partecipativo in tutte le sue fasi;
 - d. stabilire la copertura economico-finanziaria, l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi nel PEG;
 - e. fissare i tempi e le modalità di rendicontazione degli esiti del percorso partecipativo e i tempi e le modalità di rendicontazione della loro attuazione da parte dei Servizi competenti;
 - f. stabilire la durata del percorso partecipativo che in ogni caso non potrà essere superiore a dodici mesi dalla data di avvio;
3. Con l'obiettivo di assicurare un processo imparziale ed efficace, la Giunta può affidare a un soggetto qualificato le funzioni di supporto metodologico e di facilitazione.

Articolo 6 - Percorsi partecipativi promossi dai cittadini

1. L'iniziativa su un processo partecipativo può anche essere promossa dai cittadini.
2. La proposta di avviare un percorso partecipativo deve contenere motivazioni di interesse per la collettività.
3. La proposta, redatta in carta libera, deve recare il nominativo di almeno due referenti e di tutti i sottoscrittori con la firma e l'indicazione di un documento di identità.
4. La proposta, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta da almeno il 2% dei residenti del territorio comunale (o il ...% della frazione interessata alla proposta) che abbiano compiuto 16 anni di età al 31 dicembre dell'anno precedente la data di presentazione della richiesta stessa.
5. Preliminarmente alla presentazione formale della proposta, può essere richiesta alla Giunta comunale una verifica sulla fattibilità amministrativa, normativa, tecnica ed economica della proposta di percorso partecipativo.
6. Tale richiesta deve recare il nominativo di almeno un referente, contenere in termini esatti l'argomento da sottoporre a processo partecipativo con espressa formulazione delle motivazioni di interesse per la collettività e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, da almeno il 20% del numero di firme necessario per presentare la

- proposta di processo partecipativo. Entro 30 giorni dalla risposta positiva sulla fattibilità, deve essere presentata la proposta di percorso di cui al presente articolo.
7. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dal ricevimento della proposta dei cittadini, si pronuncia sull'ammissibilità della proposta di percorso partecipativo, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. legittimazione attiva dei soggetti proponenti;
 - b. competenza del Consiglio Comunale sulla materia della partecipazione proposta;
 - c. chiara identificazione dell'oggetto della partecipazione;
 - d. copertura economico-finanziaria degli eventuali costi e oneri derivanti dall'accoglimento della proposta finale
 8. Nel caso di accoglimento del percorso partecipativo promosso dai cittadini, il Consiglio Comunale segue l'iter descritto all'art. 5, comma 2 del presente regolamento.
 9. Qualora il Consiglio Comunale decida di non attivare il percorso partecipativo o che esso non risponda alla proposta dei cittadini, questi possono attivare l'intervento di mediazione del Tecnico di Garanzia della Regione Emilia-Romagna.

Titolo 3 - Progetto, strumenti, esito e comunicazione della partecipazione

Articolo 7 - Progetto di partecipazione

1. Il progetto che regola lo svolgimento del processo partecipativo viene redatto dal dirigente/funziario incaricato dalla Giunta insieme al gruppo di lavoro (tavolo di negoziazione).
2. Nell'ambito del progetto vengono definiti gli obiettivi perseguiti, gli specifici strumenti di partecipazione da attivare, le fasi e i tempi del processo, l'eventuale strumento decisionale da adottare, i costi preventivabili nella logica del giusto bilanciamento fra esigenze di partecipazione democratica e contenimento della spesa pubblica.
3. Il progetto, definito dal dirigente/funziario incaricato insieme al gruppo di lavoro (tavolo di negoziazione) viene sottoposto alla valutazione della Giunta per l'approvazione.

Articolo 8 - Strumenti per promuovere la partecipazione

1. Ogni processo partecipativo è originale, e viene progettato tenendo conto degli obiettivi perseguiti, dei risultati attesi e delle risorse disponibili.
2. I processi partecipativi possono configurarsi come eventi puntuali, sviluppati in una giornata, o come processi più articolati, sviluppati in più giornate e in un arco temporale ampio, comunque non superiore ai dodici mesi.
3. Per la redazione del progetto di percorso partecipativo il dirigente/funziario incaricato, insieme al gruppo di lavoro (tavolo di negoziazione), attinge ai manuali disponibili e alle pratiche sperimentate, anche miscelando diversi strumenti di partecipazione e adattandoli alle specifiche esigenze.
4. I processi partecipativi possono essere indirizzati prevalentemente alla consultazione, alla progettazione partecipata o alla co-gestione.
5. I processi partecipativi indirizzati a favorire la consultazione sono attivati quando si valuta utile ascoltare i cittadini e dare loro l'opportunità di influenzare le decisioni tramite le informazioni e le opinioni che forniscono durante il processo.

A titolo di esempio, i processi partecipativi per la consultazione possono essere sviluppati attraverso: forum e forum online, focus group, **consiglio comunale dei ragazzi**, visite sul campo, interviste, consultazioni elettroniche.

6. I processi partecipativi indirizzati a favorire la progettazione partecipata sono attivati quando si ritiene importante che l'analisi dei problemi, l'elaborazione delle soluzioni e l'assunzione delle decisioni siano realizzate congiuntamente dai cittadini e dal Comune.

A titolo di esempio, i processi partecipativi per la progettazione partecipata possono essere sviluppati attraverso: gruppi di lavoro, workshop, laboratori tematici, visite sul campo, Open Space Technology, World Café, sondaggi deliberativi, o altri strumenti analoghi.

7. I processi partecipativi indirizzati a favorire la co-gestione sono attivati quando si vuole che i cittadini gestiscano autonomamente, in collaborazione con il comune, progetti e azioni.

A titolo di esempio, i processi partecipativi per la co-gestione possono essere sviluppati attraverso tavoli di negoziazione, gruppi di lavoro, workshop, laboratori tematici.

Articolo 9 - Sviluppo e esito del processo partecipativo

1. Il processo partecipativo si svolge secondo quanto definito nel progetto e si conclude con la definizione di una o più proposte da inviare al Consiglio Comunale oppure con la redazione di un verbale sui motivi della mancata conclusione del processo partecipativo.
2. Il Consiglio Comunale procede entro 60 giorni dalle risultanze del percorso partecipativo, all'esame della proposta medesima, adottando, con proprio atto motivato, l'accoglimento anche parziale della proposta definitiva oppure il rigetto della stessa.
3. Nel medesimo atto devono essere precisate le modalità con cui realizzerà la proposta o le proposte approvate e le modalità di comunicazione alla cittadinanza.

Articolo 10 - Informazione e comunicazione

1. Al fine di informare sul percorso partecipativo, l'Amministrazione attiva la necessaria informazione sull'avvio e sull'avanzamento del processo partecipativo.
2. Adeguata informazione può altresì essere attivata mediante incontri e altri mezzi di comunicazione digitali o cartacei (sito web dedicato, social media, volantini, notiziario comunale, manifesti, eccetera).

Titolo 4 - Bilancio partecipativo

Articolo 11 - Finalità e oggetto

1. Il presente titolo fornisce le indicazioni di massima per la realizzazione e la gestione del percorso di bilancio partecipativo. Sulla base del presente Regolamento, il dirigente/funzionario incaricato dalla Giunta elabora con il gruppo di lavoro (tavolo di negoziazione) il piano di lavoro per lo svolgimento del processo di bilancio partecipativo.
2. Il bilancio partecipativo è uno strumento per coinvolgere i cittadini nella scelta di come utilizzare una parte di risorse del bilancio comunale.
3. Il bilancio partecipativo è una delle forme di partecipazione che valorizza le conoscenze, le competenze e gli apporti dei cittadini che vivono nella comunità e nel territorio.

Articolo 12 - Ambito di applicazione

1. Il bilancio partecipativo viene individuato come obiettivo strategico nell'ambito del DUP (Documento Unico di Programmazione)
2. Le risorse da sottoporre a bilancio partecipativo possono essere individuate nel bilancio di previsione, nell'ambito di variazioni successive o in sede di consuntivo e di verifica degli avanzi.
3. Le proposte nate dal percorso di bilancio partecipativo possono essere finanziate da spese in conto corrente (ad esempio: interventi di educazione ambientale, di promozione culturale, di organizzazione di eventi ...) e in conto capitale (ad esempio: manutenzioni straordinarie, riqualificazione di spazi, interventi di rigenerazione urbana ...).

Articolo 13 - Criteri per la partecipazione

1. Possono partecipare al processo di bilancio partecipativo:
 - i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - i cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - i residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Gli aventi diritto a partecipare al processo sono indicati di seguito come "cittadini".

Articolo 14 - Modalità di realizzazione e risorse strumentali

1. La Giunta comunale, anche su impulso del Consiglio comunale, delibera l'avvio del processo del bilancio partecipativo stabilendo le modalità di realizzazione nel rispetto del presente Regolamento.
2. La Giunta stabilisce le risorse di personale e strumentali per realizzare del processo di bilancio partecipativo.
3. Con l'obiettivo di assicurare un processo imparziale ed efficace, la Giunta può affidare a un soggetto qualificato le funzioni di supporto metodologico e di facilitazione.

Articolo 15 - Tempi e fasi del processo

1. Il processo di bilancio partecipativo si struttura nelle fasi sotto descritte. La durata delle prime quattro fasi è stabilita in un termine massimo di **dodici** mesi.
2. **Fase del coinvolgimento.** La prima fase riguarda il coinvolgimento, l'informazione e la comunicazione; segna l'avvio del percorso partecipativo e prevede la presentazione pubblica del percorso, della modalità del suo svolgimento, dei suoi tempi; si attua attraverso l'organizzazione di incontri pubblici, l'utilizzo di strumenti telematici, la messa in opera di altre modalità di coinvolgimento ritenute efficaci e appropriate.
3. **Fase della co-progettazione** delle proposte e della verifica di fattibilità e sostenibilità delle stesse. Questa fase prevede di mettere a fuoco delle idee e di trasformarle in proposte attraverso il confronto tra cittadini e tra cittadini, amministratori e tecnici comunali; si attua attraverso un percorso, sia in presenza sia online, eventualmente supportato da facilitatori.
4. **Fase della pubblicizzazione delle proposte.** Questa fase prevede un'ampia e organica pubblicizzazione delle proposte elaborate, per un periodo di almeno trenta giorni, attraverso gli strumenti di comunicazione del Comune e altri strumenti, cartacei e digitali, che potranno essere messi a punto ad hoc.
5. **Fase del voto.** La fase del voto è incentrata sulla valutazione delle proposte da parte degli aventi diritto, come individuati al precedente articolo 14, attraverso il voto. Le operazioni di voto possono avvenire mediante modalità telematiche. Il Comune mette a disposizione

postazioni pubbliche per il voto. La fase del voto può durare al massimo **venti** giorni e si conclude con la pubblicazione degli esiti della votazione.

Articolo 16 - Fase dell'attuazione delle proposte

La fase dell'attuazione si sviluppa scegliendo di implementare le proposte più votate fino a concorrenza delle risorse disponibili, secondo il seguente meccanismo: la proposta più votata sarà interamente finanziata; l'eventuale quota di risorse rimanente verrà assegnata a proposte successive in ordine di graduatoria. In questo caso, si procederà come di seguito illustrato: se il budget della seconda proposta risulta più alto delle risorse disponibili, si realizzeranno, all'interno di quella proposta, solo gli interventi dotati di autonomia funzionale che rispondano al criterio di immediata fruibilità per i cittadini; in mancanza di interventi con queste caratteristiche, le risorse verranno impiegate, rispettando la graduatoria, per realizzare proposte in grado di rispettare il criterio dell'autonomia funzionale. Una volta definite le proposte da attuare, si dà il via alla loro realizzazione.

Articolo 17 - Informazione e divulgazione

Il Comune garantisce la puntuale attuazione e l'informazione sulle diverse fasi del processo del bilancio partecipativo e sullo stato di attuazione delle proposte selezionate.

Il Comune si impegna altresì a garantire il monitoraggio della attuazione delle proposte selezionate, anche prevedendo forme di coinvolgimento di cittadini.

Titolo 5 - Carattere sperimentale del Regolamento di partecipazione

Articolo 18 - Processo sperimentale

Il presente Regolamento ha carattere sperimentale e come tale suscettibile di successive modifiche ed integrazioni.

L'Amministrazione si impegna a riconsiderare le esperienze di partecipazione realizzate con l'obiettivo di migliorare le forme e le modalità di informazione, coinvolgimento, partecipazione dei cittadini.